

Tia 2 «corrispettiva» solo sul piano formale

Pasquale Mirto

IGIENE URBANA La Cassazione legittima l' Iva basandosi sulla definizione data dal Codice **ambiente** La Corte di cassazione, con la sentenza 16332/2018 emessa dalla sezione 3 (si veda Il Sole 24 Ore del 22 giugno), ha dichiarato la Tia 2 soggetta a Iva. La sentenza è destinata a far molto discutere, anche perché la motivazione è tutta ancorata al fatto che il legislatore ha qualificato espressamente la Tia 2 come un «corrispettivo», esattamente come per la Tarip, che il comma 668 della legge 147 del 2013 qualifica come «tariffa avente natura corrispettiva». La sentenza analizza tutta la giurisprudenza di legittimità formatasi sulla Tia 1, dando atto che non vi sono precedenti in tema di Tia 2. Per la Cassazione diventa allora rilevante la qualificazione data dal legislatore. Si rileva che l' articolo 238 del Dlgs 152/2006 prevede che la tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Questo dato normativo, secondo la Cassazione, si differenzia in modo significativo da quello che caratterizzava la Tia 1 «in quanto, da un lato individua il fatto generatore dell' obbligo del pagamento nella produzione di rifiuti, e dunque alla effettiva fruizione del servizio, commisurando altresì l' entità del dovuto alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti, e, dall' altro, afferma in modo chiaro (ed innovativo) la natura di corrispettivo della tariffa». Si rileva, poi, che la natura di corrispettivo è confermata dall' articolo 14, comma 33 del Dl 78/2010, che prevede espressamente che la Tia 2 è un' entrata non tributaria. Invero, un precedente giurisprudenziale esisteva già ed è rappresentato da Cassazione, sezioni unite, n. 17113/2017, ma questo precedente viene considerato come conforme in quanto in alcuni passaggi è espressamente affermato che la Tia 2 ha natura privatistica. In realtà, la sentenza delle Sezioni unite, di non facile lettura, contiene altre considerazioni che porterebbero a conclusioni diverse da quelle cui è pervenuta la nuova pronuncia della Cassazione, perché si è anche sostenuto che se l' intenzione del legislatore del Dl 78/2010 erano quelle di istituire una tariffa «ontologicamente diversa rispetto alla



prima Tia», il risultato finale è ben diverso ed anzi si sostiene che «sia la Tia 1 che la Tia 2 che la Tari (anch' essa ha natura pubblica anche se riscossa dal gestore, per la natura autoritativa e pubblica del prelievo) sono tutte caratterizzate dai medesimi presupposti: a) mancanza di nesso diretto tra prestazione e corrispettivo; b) il compenso ricevuto dal prestatore dei servizi non è il controvalore effettivo del servizio prestato al destinatario». Pare evidente che la sentenza 16332/2018 farà molto discutere, anche perché le affermazioni sulla natura privatistica sono ancorate al solo dato formale del prelievo; e non contengono alcuna considerazione sulla reale articolazione del prelievo, che lungi dall' essere un mero corrispettivo del servizio è in realtà solo in minima parte ancorato alla misurazione del rifiuto, essendo per la gran parte legato a costi indivisibili (come lo spazzamento delle strade), a criteri presuntivi di conferimento delle frazioni di rifiuti non misurati, ed ancora peggio anche a servizi messi a disposizione ma non utilizzati, come la possibilità di addebitare svuotamenti minimi obbligatori legittimata dal decreto 20 aprile 2017. Peraltro, la stessa Corte Costituzionale, nella sentenza 238/2009, aveva rilevato, con riferimento alla Tia 1, che la natura tributaria o meno di un prelievo va scrutinata «indipendentemente dal nomen iuris utilizzata dalla normativa che disciplina i prelievi stessi». © RIPRODUZIONE RISERVATA.